

**Comune di Montelupo Fiorentino**

**REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO  
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

**Parte II**

**Conferimento degli incarichi individuali con contratti  
di lavoro autonomo, di natura occasionale o  
coordinata e continuativa**

## INDICE

ART. 1	3
Ambito di applicazione	3
Art. 2	4
Tipologie contrattuali e definizioni	4
ART. 3	4
Presupposti di legittimità per il conferimento degli incarichi	4
ART. 4	6
Programmazione dei fabbisogni, limiti di spesa e attività gestionale	6
Art.5	6
Selezione mediante procedure comparative	6
Art.6	8
Individuazione diretta	8
Art. 7	9
Liste di accreditamento di esperti	9
Art.8	10
Formalizzazione dell'incarico	10
Art.9	11
Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico	11
Art. 10	11
Pubblicazione e comunicazione dell'affidamento d'incarichi	11
ART. 11	12
Normativa di riferimento e responsabilità	12
ART. 12	123
Abrogazione	123

## **ART. 1**

### **Ambito di applicazione**

1. Fermo restando il principio generale in forza del quale il Comune di Montelupo Fiorentino provvede alla attuazione dei propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale dipendente, il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, occasionale ovvero coordinata e continuativa, a soggetti estranei all'Amministrazione comunale può essere attribuito nel caso in cui la risoluzione di problematiche di pertinenza del Comune richieda conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente e che pertanto non si possono riscontrare nell'apparato amministrativo, ovvero nel caso in cui sussista impossibilità di far fronte alle problematiche stesse con il personale in servizio per indifferibilità di altri impegni di lavoro.

2. L'affidamento di incarichi esterni è, quindi, residuale ed è ammesso soltanto quando ciò sia espressamente previsto da disposizioni normative o regolamentari ed in relazione a prestazioni ed attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza delle specifiche figure professionali o per temporanea impossibilità di far fronte all'incarico con il personale in servizio a causa dell'indifferibilità di altri impegni di lavoro.

3. Le disposizioni della presente Parte II del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi disciplinano, ai sensi dell'art. 7, comma 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del D.Lgs.165/2001 e dell'art. 2222 e seguenti C.C., il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.

4. Le presenti disposizioni non si applicano:

- a) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni, nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità;
- b) agli incarichi conferiti a soggetti esterni quali componenti di commissioni gara e di concorso e selezione pubblica per l'accesso agli impieghi;
- c) agli incarichi di componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- d) agli incarichi di supporto agli organi di governo.

5. Ove il conferimento di incarichi avvenga a mezzo di contratti d'appalto, troveranno applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm. e del relativo regolamento di attuazione.

## **Art. 2**

### **Tipologie contrattuali e definizioni**

1. Gli incarichi di collaborazione (o "collaborazioni") conferiti a soggetti esterni rivestono una delle tipologie contrattuali di seguito indicate da specificarsi nel

contratto (o, in mancanza di questo, nella determina) di incarico:

a) "collaborazione coordinata e continuativa";

b) "collaborazione occasionale"

2. Gli incarichi predetti, a prescindere dalla denominazione della tipologia contrattuale, possono qualificarsi a seconda dell'oggetto dell'attività, in incarichi di studio, ricerca, consulenza ed incarichi inerenti lo svolgimento di altre attività:
  - a. **incarichi di studio:** consistono in prestazioni che si traducono nello studio, nell'esame e nella soluzione di problematiche specifiche inerenti l'attività dell'ente con il fine di predisporre un elaborato e produrre un risultato che diverrà proprio dell'amministrazione;
  - b. **incarichi di ricerca:** consistono in prestazioni dirette alla realizzazione ed attuazione di progetti di ricerca e/o di innovazione e sviluppo tecnologico nonché in prestazioni inerenti il supporto alla ricerca, previa definizione del relativo programma da parte dell'Amministrazione;
  - c. **incarichi di consulenza:** consistono in pareri, valutazioni ed espressioni di giudizio su specifiche questioni;
  - d. **altri incarichi:** consistono in prestazioni con oggetto non corrispondente alla classificazione suddetta, quali ad esempio le attività inerenti il supporto ai servizi amministrativi o tecnici dell'ente.

### ART. 3

#### Presupposti di legittimità per il conferimento degli incarichi

1. Presupposti di legittimità per l'affidamento degli incarichi sono i seguenti:
  - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione e alle conseguenti previsioni nell'ambito del programma annuale approvato dal Consiglio comunale di cui al successivo art. 4, comma 1 e nel PEG del Servizio competente;
  - b) l'Amministrazione deve aver preliminarmente accertato - tramite reale ricognizione - l'inesistenza all'interno dell'Amministrazione di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzo delle risorse umane disponibili al suo interno per indifferibilità di altri impegni di lavoro. Il Responsabile che conferisce l'incarico dovrà conseguentemente dimostrare, nella Determinazione a contrattare, che nella fattispecie specifica ricorrono le circostanze di fatto indicate nella presente lettera;

- c) il ricorso alla collaborazione esterna deve essere straordinario ed eccezionale, di natura temporanea e deve riguardare prestazioni di alta e comprovata professionalità;
- d) devono essere preventivamente determinati:
  - i. durata (esatta o, in caso di indeterminabilità, indicativa);
  - ii. luogo;
  - iii. oggetto; l'avviso può contenere una descrizione di massima della prestazione da eseguire con l'invito a presentare una proposta di effettuazione della prestazione;
  - iv. compenso (massimo nella determina a contrattare, esatto nella determina di incarico) ed eventuali rimborsi spesa
- e) deve essere attivata procedura pubblica comparativa e di selezione secondo criteri e modalità prefissate;
- f) l'incaricato deve possedere i necessari titoli di studio e professionali previsti in via generale dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 ("particolare e comprovata specializzazione anche universitaria") salvo i casi in cui l'ordinamento richieda requisiti e titoli specifici.

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3. Non possono essere affidati incarichi di lavoro autonomo, aventi ad oggetto attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni del personale, ad attività esecutive, a compiti e responsabilità dirigenziale o gestionale o di rappresentanza del Comune, che spettano solo ai Responsabili dei servizi e degli uffici in rapporto di subordinazione con il medesimo.

#### **ART. 4**

#### **Programmazione dei fabbisogni, limiti di spesa e attività gestionale**

1. Il Comune può stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge - quali, ad esempio, incarichi ex lege 150/2000 - o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

2. In quanto previsto da specifiche norme di legge, il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento.

3. Sono esclusi dal predetto limite massimo, le prestazioni di cui al precedente art. 1, comma 2 per servizi di ingegneria e di architettura

e gli altri servizi conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e del relativo regolamento di attuazione, ricompresi nei quadri economici dei progetti di opere pubbliche finanziate in conto capitale, nonché gli incarichi finanziati con contributi di provenienza pubblica, per la realizzazione di progetti ad essi correlati.

4. Il Responsabile del servizio interessato, in sede di predisposizione del bilancio annuale e conseguente PEG, formula una proposta dettagliata e individua i collaboratori necessari per l'attuazione dei programmi dell'Amministrazione e degli obiettivi dalla medesima assegnati al servizio di riferimento.

## **Art.5**

### **Selezione mediante procedure comparative**

1. Il Responsabile del Servizio interessato all'affidamento dell'incarico predispone un avviso di selezione da pubblicare per almeno 15 giorni all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale ovvero procede all'invito di solo alcuni soggetti, eventualmente attingendo dalle liste di accreditamento di cui al successivo art. 7.
2. L'avviso pubblico o la lettera di invito dovranno contenere le seguenti indicazioni:
  - a) la forma contrattuale attraverso cui si conferisce l'incarico;
  - b) la tipologia di incarico che si intende conferire;
  - c) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione;
  - d) il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dai relativi curricula e dalle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico;
  - e) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione, le modalità della comparazione dei candidati;
  - f) le modalità di realizzazione dell'incarico, ed in particolare la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione. Il corrispettivo della prestazione è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri.
3. Il Responsabile del Servizio interessato effettua la valutazione avvalendosi, ove ritenuto utile ed opportuno, di apposita commissione da lui nominata e presieduta, composta da altri due

esperti, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, e da lui nominata scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse all'incarico.

4. Il Responsabile del Servizio interessato effettua la valutazione elaborando, per ciascun curriculum pervenuto, un giudizio sintetico che si traduce, di norma, in un punteggio.
5. La selezione è effettuata valutando in termini comparativi e/o di idoneità gli elementi curriculari e, ove indicato nell'avviso o nella lettera di invito, le proposte tecniche e / o economiche, secondo uno o più dei criteri di seguito indicati:
  - a) abilità ed esperienze professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
  - b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
  - c) tempistica di realizzazione delle attività oggetto dell'incarico;
  - d) compenso ed eventuali rimborsi spesa richiesti, non suscettibili di variazione in aumento, rispetto a quelli posti a base dall'amministrazione
6. Al fine di evitare l'affidamento di incarichi sulla base di offerte economiche anormalmente basse, dovranno essere sottoposte a valutazione di congruità le offerte economiche che, in base ad elementi specifici, appaiano anomale. In tal caso occorre richiedere per iscritto le giustificazioni ritenute pertinenti in merito a tutti o a parte degli elementi costitutivi dell'offerta medesima, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la loro presentazione. La conclusione della procedura di scelta dell'incaricato dovrà tenere conto delle giustificazioni fornite.
7. In relazione alle peculiarità dell'incarico, il soggetto competente può prevedere, ai fini della selezione, colloqui, esami, prove specifiche nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto ed alle finalità della collaborazione. In tal caso la valutazione dei curricula secondo i criteri dell'avviso di selezione precede il colloquio
8. Al termine delle operazioni di valutazione, il Responsabile / la commissione individua nel soggetto che consegue il punteggio complessivamente più elevato quello cui conferire l'incarico.

## **Art.6**

### **Individuazione diretta**

1. Il Responsabile del servizio interessato può conferire un incarico in

via diretta, attingendo, ove presente la relativa professionalità, dalle liste di accreditamento di cui al successivo art. 7, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 5, per mancanza di domande o per mancanza di candidati idonei, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;
  - b) per attività comportanti prestazioni professionali non comparabili, di natura tecnica, artistica o culturale, le quali - in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni - possono essere garantite solo ed esclusivamente da un determinato soggetto;
  - c) nei casi di particolare urgenza, documentata ed attestata dal Responsabile del servizio interessato e risultanti da eventi imprevedibili non compatibili con i termini necessari all'esperimento di procedure comparative di selezione.
2. Il Responsabile del servizio interessato può conferire un incarico effettuando la selezione direttamente tra i soggetti presenti nelle liste di accreditamento di cui al successivo art. 7:
- a) per prestazioni relative alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale direttivo;
  - b) per prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che si svolge in maniera del tutto autonoma.
3. Per prestazioni di importo inferiore a € 5.000,00, oneri esclusi, l'incarico professionale può essere conferito all'esito di un'apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito contenente gli elementi di cui al precedente art. 5, comma 1, da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari ed individuati, se presenti le relative professionalità, all'interno delle liste di selezione di cui all'art. 7, secondo principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

## **Art. 7**

### **Liste di accreditamento di esperti**

1. L'amministrazione forma una o più liste di accreditamento di soggetti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi dallo stesso stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività.
2. Il soggetto competente predisponde a tal fine un apposito avviso pubblico di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito Internet dell'Ente per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:

- a) La/e forma/e contrattuale/i attraverso cui si potranno conferire gli incarichi ai soggetti ammessi agli elenchi;
  - b) La/e tipologia/e di incarico che potrà essere conferito ai soggetti ammessi agli elenchi;
  - c) I titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per l'ammissione all'elenco;
  - d) Il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le domande di ammissione, corredate dai relativi curricula e dalle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alla professionalità richiesta;
  - e) I criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande, ai fini dell'ammissione all'elenco;
  - f) La possibilità di effettuare eventualmente un colloquio con il professionista che ha presentato domanda.
  - g) La circostanza che l'esame delle istanze pervenute è parificata ad una procedura selettiva per titoli ed eventuale colloquio, finalizzata alla formazione di una graduatoria.
3. Le domande pervenute saranno valutate dal soggetto competente all'affidamento, il quale potrà valersi dell'ausilio di una commissione tecnica.
  4. Le liste di accreditamento e le relative conseguenti graduatorie saranno oggetto di periodico aggiornamento, di regola ogni due anni, salvo esigenze sopravvenute di anticipare tale aggiornamento, procedendo con un nuovo avviso pubblico.
  5. Copia delle liste di accreditamento deve essere conservata presso la Segreteria Generale e messa a disposizione di tutti i soggetti eventualmente interessati al conferimento di incarichi per la specifica professionalità.
  6. Il soggetto competente all'affidamento dell'incarico può ricorrere alle liste di accreditamento sia nel caso di procedure comparative ristrette, sia nel caso di individuazione diretta, per i casi permessi dalla normativa vigente e dal presente regolamento, garantendo il principio di pubblicità, trasparenza e rotazione fra i professionisti inseriti nell'elenco.

## **Art.8**

### **Formalizzazione dell'incarico**

1. Il Responsabile del Servizio interessato con propria determinazione approva le risultanze della procedura comparativa e lo schema di contratto.
2. Il contratto è stipulato per iscritto e deve contenere gli elementi richiesti dalla legge e dai regolamenti comunali, con la specificazione degli obblighi per il collaboratore e per l'amministrazione. Il Responsabile è, altresì, competente ad effettuare tutti gli adempimenti di legge con riferimento all'instaurazione del rapporto.
3. Nel contratto di incarico è specificato il tipo di collaborazione che si intende instaurare tra i tipi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b). L'atto contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, del compenso e di eventuali rimborsi spesa
4. Il Comune e il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali assicurativi professionali e fiscali inerenti il rapporto.
5. Nel caso di incarico di consulenza ex articolo 2, comma 2, lettera c) ed a prescindere dal tipo di collaborazione instaurata tra quelli previsti dall'articolo 2, comma 1 del presente regolamento, il contratto deve contenere la clausola che l'efficacia del medesimo decorre dalla data di pubblicazione sul sito.
6. In luogo della sottoscrizione di un contratto, può essere sottoscritta la determina di incarico qualora non sia necessario precisare più puntualmente gli obblighi a carico delle parti, con particolare riguardo alle modalità della prestazione. Tale sottoscrizione ha tra le parti.

## **Art.9**

### **Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il Responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a stati di avanzamento e ne accerta, altresì, il buon esito, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati, anche intermedi, ottenuti, adeguatamente documentati per iscritto.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite risultino non soddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può proporre la liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

## **Art. 10**

### **Pubblicazione e comunicazione dell'affidamento d'incarichi**

1. Il soggetto competente, successivamente alla adozione della determina di conferimento, rende noto l'incarico mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella apposita sezione dedicata agli incarichi.
2. I dati come sopra pubblicati saranno disponibili sul sito web per tutta la durata dell'incarico e, comunque, per tutto l'anno solare in cui l'atto dirigenziale è stato adottato.
3. Per ogni incarico devono essere indicati:
  - a) gli estremi della determina di conferimento dell'incarico;
  - b) il tipo di collaborazione istaurata;
  - c) il nominativo;
  - d) l'oggetto;
  - e) la durata;
  - f) il compenso;
  - g) eventuali rimborsi spesa;
  - h) data di pubblicazione nel caso di affidamento di un incarico di consulenza al fine di farne decorrere l'efficacia.
4. Ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, mediante la comunicazione semestrale al Dipartimento della Funzione Pubblica, a cura del Responsabile del servizio finanziario, dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, per l'Anagrafe delle prestazioni.
5. Sempre a cura del Responsabile del servizio finanziario sarà effettuata alla competente sezione della Corte dei Conti, per l'esercizio del controllo successivo della gestione, la comunicazione degli atti di spesa aventi ad oggetto incarichi di studio e di consulenza di importo superiore a € 5.000,00.

## **ART. 11**

### **Normativa di riferimento e responsabilità**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa generale e alla regolamentazione interna in vigore al momento del conferimento degli incarichi.
2. Ogni eventuale modificazione / integrazione della normativa di riferimento opera automaticamente sin dal momento della sua

entrata in vigore.

3. E' fatto obbligo di provvedere all'adeguamento del presente regolamento entro 60 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove norme.
4. L'affidamento di incarichi effettuato in violazione del presente regolamento, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale a carico del Responsabile del servizio interessato. In particolare:
  - a) in caso di mancata pubblicazione di un incarico di consulenza, il Responsabile non potrà conferire altri incarichi;
  - b) il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Responsabile del servizio che ha stipulato i contratti.

#### **ART. 12 Abrogazione**

1. Sono abrogate tutte le eventuali disposizioni regolamentari vigenti che risultano incompatibili con il presente regolamento.